

Statuto della Deputazione di storia patria per la Toscana

Approvato con D.P.R. 20 ottobre 1967, n° 1387, registrato dalla Corte dei Conti il 1 febbraio 1968 e pubblicato nella "G.U." n° 38, 15 febbraio 1968.

Art. 1

La Deputazione di Storia Patria per la Toscana ha lo scopo di promuovere gli studi regionali, e, in relazione con essi, quelli sulla storia generale d'Italia dal medio evo alla età contemporanea.

La Deputazione si propone, altresì, di coordinare con Enti, Istituti, Società e Accademie toscane e nazionali, lavori di comune interesse.

Art. 2

La Deputazione ha sede in Firenze e la sua competenza si estende a tutta la Toscana.

Art. 3

La Deputazione provvede al proprio assunto coll'assegno governativo, con i contributi di enti e di privati e con il provento della vendita delle pubblicazioni.

Art. 4

La Deputazione si compone di centoventi deputati e di un gruppo di soci stranieri.

Art. 5

I deputati sono scelti tra i cittadini che possono collaborare alle attività della Deputazione e che siano noti nel campo degli studi storici con preminente riferimento alla storia toscana.

Art. 6

I deputati e i soci stranieri sono designati dall'Assemblea, con votazione segreta, e nominati con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 7

La proposta per la designazione di un deputato o di un socio straniero deve essere presentata per scritto e motivata alla Presidenza della Deputazione da almeno cinque deputati un mese prima dell'Assemblea, e comunicata ai deputati con l'ordine del giorno.

Art. 8

Sono organi della Deputazione: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Collegio dei sindaci.

Art. 9

L'Assemblea dei deputati si riunisce in adunanza non pubblica almeno una volta l'anno, nel mese di dicembre, per l'approvazione del rendiconto, del bilancio preventivo, della relazione del Presidente, per la designazione dei deputati e dei soci stranieri.

Art. 10

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei deputati.

In seconda convocazione, che non potrà aver luogo nella giornata fissata per la prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e saranno prese a semplice maggioranza.

Art. 11

L'Assemblea può essere riunita ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo dei deputati. In questo caso la riunione deve essere indetta entro un mese.

Art. 12

Alle riunioni dell'Assemblea gli aventi diritto potranno farsi rappresentare da altro deputato munito di delega scritta, che dovrà essere presentata alla segreteria prima dell'inizio dell'Assemblea.

Ciascun deputato non può accettare più di tre deleghe. Nessuna delega potrà essere data ai componenti del Consiglio direttivo in carica.

Art. 13

Il Consiglio direttivo è composto di un Presidente, di un Vice presidente, di due Consiglieri e di un Segretario.

Art. 14

Fanno parte del Consiglio direttivo i deputati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni.

Art. 15

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni; se nel corso del quinquennio si verifici la vacanza di uno dei componenti, il nuovo eletto dura in carica sino all'inizio del quinquennio successivo.

Art. 16

Entro quindici giorni dalla elezione del Consiglio direttivo, i componenti di questo eleggono tra loro il Presidente e le altre cariche.

Art. 17

Il Consiglio direttivo, salvo il disposto dell'art. 10, stabilisce ed indice le adunanze della Deputazione, stabilisce le direttive e il programma di lavoro della Deputazione, provvede alle pubblicazioni, rende esecutive le deliberazioni dell'Assemblea, presenta, anno per anno, il rendiconto e il bilancio preventivo, che devono essere portati alla approvazione dell'Assemblea.

Art. 18

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Deputazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio e della Assemblea, stabilisce, d'accordo col Consiglio, l'ordine del giorno delle adunanze stesse, regola la discussione delle medesime, cura l'adempimento delle deliberazioni del Consiglio e di quelle dell'Assemblea, sottoscrive i diplomi e gli atti della Deputazione.

Art. 19

In caso di assenza o di indisponibilità del Presidente, gli atti di competenza di questo sono svolti dal Vice Presidente.

Art. 20

Il Segretario compila i processi verbali delle adunanze, tiene in regola l'elenco dei deputati e dei soci stranieri, contrassegna i diplomi e gli atti firmati dal Presidente, ove sia necessario, e attende al disbrigo delle varie pratiche della Deputazione.

Art. 21

Il Consiglio direttivo sceglie tra i deputati:

1. un Tesoriere-economista,
2. un Vice-segretario.

Art. 22

Il Direttore delle pubblicazioni è nominato dal Consiglio direttivo tra i deputati ed ha il compito di coordinare tutte le pubblicazioni della Deputazione, ad eccezione dell'Archivio Storico Italiano.

Art. 23

Il Tesoriere-economista riscuote e custodisce le somme pagate a qualsiasi titolo alla Deputazione; esegue i pagamenti secondo i regolari mandati firmati dal Presidente e dal Segretario, prepara i bilanci e i rendiconti, custodisce la sede, la mobilia, le pubblicazioni in deposito, il materiale bibliografico e tutto il patrimonio della Deputazione.

Art. 24

Il Vice-segretario coadiuva il Segretario nello svolgimento delle varie pratiche relative alla segreteria e ha in custodia l'Archivio della Deputazione.

Art. 25

Il Collegio dei sindaci è composto di tre deputati eletti con le stesse modalità usate per l'elezione del Consiglio direttivo e dura in carica lo stesso spazio di tempo.

Art. 26

È compito del Collegio dei sindaci di:

- a. esaminare i bilanci preventivi e riferire all'Assemblea;
- b. esaminare i rendiconti e la relativa contabilità e riferirne egualmente all'Assemblea.

Art. 27

Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, copia della relazione annuale dell'attività svolta, dei bilanci preventivi e dei rendiconti deve essere inviata al Ministero della Pubblica Istruzione. Copia della relazione annuale è inviata alla Presidenza della Giunta centrale degli studi storici.

Art. 28

Organo della Deputazione è l'Archivio Storico Italiano, nel quale sono pubblicati anche gli Atti della Deputazione.

Il Direttore dell'Archivio Storico Italiano è nominato dal Consiglio Direttivo.